

## Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/1077	Mancato recepimento della Direttiva 2010/80/UE che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2011/1073	Mancata attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2011/1072	Mancata attuazione della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 4</b> 2011/0843	Mancata attuazione della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, delle norme adottate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Comune di Verona.	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)

**Scheda 1 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2011/1077 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottati i suddetti provvedimenti attuativi, per cui la Direttiva 2010/80/UE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/80/UE mediante il Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 105.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2011/1073 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito del diritto interno italiano, della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai sensi dell'art. 17 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 20 luglio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in difetto della suddetta comunicazione, ritiene che ad oggi le Autorità italiane non abbiano ancora recepito la Direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

In data 30 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/52/CE tramite Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Il Decreto Legislativo n. 109/2012, attuativo della Direttiva 2009/52/CE, implica effetti finanziari negativi quanto ad una parte delle sue disposizioni, positivi con riguardo ad altre.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 di esso Decreto, si rileva un aumento della spesa pubblica destinata al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e così stimata: 43 milioni di Euro per il 2012 e 130 milioni di Euro a partire dall'anno 2013, da ripartire fra le Regioni secondo i criteri di cui allo stesso art. 5. Agli oneri netti derivanti dal medesimo articolo - pari a 43,55 milioni di Euro per il 2012, a 169 milioni di Euro per il 2013, a 270 milioni di Euro per il 2014 e a 219 milioni di Euro a decorrere dal 2015 - si provvederà, quanto a 43,55 milioni di Euro per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di Euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a 219 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente stesso, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al predetto art. 5.

D'altra parte, lo stesso Decreto Legislativo n. 109/2012 comporta un aumento delle entrate extratributarie, in ragione delle pesanti sanzioni pecuniarie introdotte nei confronti dei trasgressori delle norme nello stesso contenute.

**Scheda 3 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2011/1072 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito del diritto interno italiano, della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

Ai sensi dell’art. 18 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in difetto della suddetta comunicazione, ritiene che ad oggi le Autorità italiane non abbiano ancora recepito la Direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

In data 31 maggio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/43/CE mediante il Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 105

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Il Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 105, attuativo della Direttiva in oggetto, ha introdotto nuove sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni descritte nel Decreto medesimo, con conseguente aumento delle entrate extratributarie dello Stato.

**Scheda 4 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2011/0843 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Ai sensi dell'art. 23 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 19 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottati i suddetti provvedimenti attuativi, per cui la Direttiva 2009/50/CE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell'ambito del diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/50/CE mediante il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 108.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 5 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2009/2001** – ex articolo 258 del TFUE.

“Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni italiane non siano compatibili con la Direttiva 2003/109/CE, la quale, nel settore dell’assistenza sociale, intende realizzare il più possibile l’equiparazione, ai cittadini degli Stati membri UE, dei cittadini di paesi terzi che risultino soggiornanti “di lungo periodo” in uno Stato UE. Con quest’ultima definizione si indicano coloro che, provenienti da paesi esterni alla UE, hanno soggiornato per almeno cinque anni negli Stati membri dell’Unione, legalmente ed ininterrottamente. L’art. 11 della predetta Direttiva prevede che detta “equiparazione” operi, in particolare, con riguardo alle erogazioni per finalità “sociali”. La Commissione ha pertanto valutato i seguenti atti delle Autorità pubbliche della Provincia di Verona, relativi all’assegnazione degli alloggi dell’edilizia popolare: il relativo Bando di concorso, pubblicato nella Provincia stessa ogni anno a partire dal 2007, in base all’art. 1, co. 2, lett. a) della L. R. 2/4/1996, n. 10, nonché le Delibere assunte il 4/9/2007 e il 25/9/2007 dal C. d. A. dell’Azienda del Comune di Verona che gestisce gli immobili comunali. Con il primo di tali atti, sono state individuate le condizioni per accedere alla procedura stessa: in proposito, l’art. 1 dello stesso consente la partecipazione, alla procedura predetta, solo a quei cittadini di paesi terzi che, pur titolari dello status di “soggiornanti di lungo periodo”, presentino i requisiti ulteriori: 1) appartenenza a Stati che hanno stipulato, in materia, convenzioni di reciprocità con l’Italia; 2) titolarità di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno almeno biennale e, insieme, titolarità attuale di un rapporto di lavoro o titolarità del medesimo nell’anno precedente. Osserva pertanto la Commissione che, al riguardo, la normativa descritta subordina l’equiparazione, dei cittadini italiani a quelli dei paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo”, a condizioni non previste dalla normativa comunitaria e, quindi, tali da contraddire il predetto art. 11. Le sopra menzionate Delibere, inoltre, operano un’ulteriore selezione illegittima nell’ambito degli ammessi a partecipare a tale procedura: infatti le stesse riconoscono una “preferenza”, ai fini dell’assegnazione degli alloggi in questione, ai partecipanti che risultino “cittadini italiani” e “residenti”, o “presenti” quali lavoratori nel Comune di Verona, per un arco di tempo dagli 8 ai 20 anni e oltre. A tal proposito, la Commissione rileva come l’equiparazione fra cittadini nazionali e “soggiornanti di lungo periodo”, quanto al diritto alle “prestazioni sociali”, risulti ulteriormente compromessa, in quanto i “soggiornanti di lungo periodo” subirebbero, per effetto di queste ultime disposizioni, una discriminazione sia diretta che indiretta. La prima consiste nella connessione del trattamento preferenziale alla “cittadinanza italiana”, mentre la seconda, ancorando la preferenza ad una prolungata “residenza” nel Comune di Verona, finisce per introdurre un trattamento di favore nei confronti degli italiani. Infatti il requisito della “residenza” prolungata, pur non formalmente connesso alla cittadinanza italiana, di fatto ricorre più frequentemente in capo a cittadini italiani. Per quanto riguarda, invece, la legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, la Commissione ritiene attualmente superati tutti i precedenti addebiti.

**Stato della Procedura**

In data 30 aprile 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

## Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2012/0081	Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2012/0081- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/60/UE della Commissione, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 16 della medesima, gli Stati membri adottano, entro il 30 novembre 2011, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessari al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione ritiene, atteso che i provvedimenti predetti non sono stati ancora comunicati, che i medesimi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 25 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 2 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2011/2132- ex art. 258 del TFUE**

“Adozione di risoluzioni nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), facendo riferimento all’approvazione, da parte dell’Italia, di numerose risoluzioni in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l’Unione europea vanta una “competenza esclusiva”, gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente statuite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all’Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un’influenza sull’ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell’ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell’Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell’Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l’Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all’uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo— ad un certo numero di risoluzioni votate in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l’Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di risoluzioni, adottate dall’Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell’ordinamento interno dell’Unione europea, come statuito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell’OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell’ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell’Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all’Organizzazione di cui si tratta – in rapporto alle predette risoluzioni – non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura indicata dall’art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l’Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione – a 25 risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all’Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama detto Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell’Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori risoluzioni OIV, fissata all’Ottobre dello stesso 2011.

**Stato della Procedura**

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanzia- rio	Note
<b>Scheda 1</b> 2012/4096	Direttiva Natura — Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2012/2075	Cattiva applicazione della Direttiva 2003/87/CE relativa allo scambio quote di emissioni dei gas a effetto serra.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2012/0196	Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2012/0195	Mancato recepimento della Direttiva 2009/126/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2012/0084	Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell’allegato II della Direttiva 2000/53/CE	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 8</b> 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria — Savona)	MM	No	Stadio invariato



<b>Scheda 9</b> 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 11</b> 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260 (C- 503/06)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 13</b> 2011/2203	Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 14</b> 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 15</b> 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica la Direttiva 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 17</b> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 18</b> 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 19</b> 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MMC	No	Stadio invariato



<b>Scheda 20</b> 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 21</b> 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	RC (C-68/11)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 22</b> 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	MM ex 260 C-50/10	No	Variazione di stadio (da SC a MM)
<b>Scheda 23</b> 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 24</b> 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 25</b> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 26</b> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM ex 260 C-573/08	No	Stadio invariato
<b>Scheda 27</b> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM ex 260 C-164/09	No	Stadio invariato
<b>Scheda 28</b> 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	SC (C-508/09)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 29</b> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC (C-565/10)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 30</b> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
<b>Scheda 31</b> 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 32</b> 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	MM ex 260 C-491/08	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/4096- ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”: Violazione della Direttiva 92/43/CEE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva l’avvenuta violazione della Direttiva 92/43/CEE, concernente la protezione degli habitat naturali e seminaturali. Tale Direttiva si propone di istituire, in tutti gli Stati membri UE, una rete di aree protette costituenti il complesso denominato “Natura 2000”. Le aree di cui si tratta sono quelle interessate dalla presenza di habitat naturali di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa. Ai sensi dell’art. 4 della menzionata Direttiva, il singolo Stato membro redige una lista di tali zone, in quanto connotate dalla presenza di un habitat descritto nella Direttiva. Nell’ambito di detti elenchi, la Commissione europea individua i SIC, cioè i Siti di Importanza Comunitaria, in relazione ai quali lo Stato membro stesso dovrà adottare le misure adeguate ad evitare, o eliminare, o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro sei anni dall’inclusione dell’area, da parte della Commissione, nella lista dei SIC, lo Stato membro deve qualificare la stessa come ZSC (Zona Speciale di Conservazione). La denominazione di un’area come ZSC impone l’applicazione, ai fini della tutela degli habitat ad essa relativi, di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani, oltre che di misure di tipo pubblicistico o privatistico, funzionali alla salvaguardia dell’ambiente tutto ed, in particolare, delle specie animali e vegetali che lo popolano. A tal proposito, la Commissione ritiene che gli obblighi, previsti dalla sopraddeata Direttiva 92/43/CEE, siano rimasti inadempiti con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) recante il nome di “Brughiera del Dosso”, qualificato come SIC per ospitare l’habitat n. 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*”, di cui all’Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza dell’aeroporto di Malpensa, è stato rilevato in molteplici circostanze. Infatti, con sentenza del 22/9/2008 del Tribunale di Milano, il sig.r Umberto Quintavalle, titolare della proprietà “Cascina Tre Pini” - situata all’interno del SIC in questione ed occupante gran parte dell’estensione di questo - otteneva la liquidazione di un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, a motivo dell’inquinamento derivante dalla prossimità del citato aeroporto. Si precisa che, nella sentenza menzionata, il giudicante rilevava come la propinquità del manto forestale - insistente sulla proprietà Quintavalle - alle zone dell’aeroporto investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili), fosse stata determinante ai fini del deperimento della popolazione arborea. Nell’aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”), che confermava come, anche a seguito della suddetta sentenza, l’habitat del SIC predetto continuava a subire le influenze nocive già denunciate in sede giudiziaria. Pertanto, la Commissione europea contesta alle competenti Autorità italiane: 1) di non avere adottato le misure di salvaguardia dell’ambiente richieste dalla qualificazione della zona, sopra indicata, in termini di SIC; 2) di aver lasciato trascorrere i sei anni previsti dalla Direttiva (vedi sopra) senza provvedere alla riqualificazione dello stesso SIC sotto l’etichetta di ZSC, con l’applicazione dei coerenti piani di gestione e delle ulteriori misure al riguardo previsti.

**Stato della Procedura**

In data 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/2075- ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della Direttiva 2003/87/CE relativa allo scambio quote di emissioni di gas ad effetto serra”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva l’avvenuta violazione, da parte della Repubblica italiana, dell’art. 11 della Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra. In base a detto art. 11, ciascuno Stato membro avrebbe dovuto trasmettere alla Commissione stessa, entro il 30 settembre 2011, un rapporto relativo alle divise “misure nazionali di attuazione” della Direttiva medesima. Nell’ambito di tale rapporto, gli Stati membri avrebbero dovuto rendere noti: 1) gli impianti situati nei loro rispettivi territori e ricadenti nella sfera di applicazione della Direttiva in questione; 2) le quote di emissione di “gas ad effetto serra” assegnate, a titolo gratuito, a ciascuno di detti impianti dal 2013. Al riguardo, la Commissione fa presente che alla suddetta data non sono state comunicate, per quanto concerne l’Italia, le predette “misure nazionali di attuazione” e che, da parte italiana, risulta soltanto una nota del 5 marzo 2012, con la quale si rendeva edotta la Commissione medesima che le misure di cui si tratta erano ancora in fase di elaborazione. A tal proposito la Commissione, nel sollecitare il tempestivo invio dei dati richiesti, precisa che, fino al momento in cui tutti gli Stati non avranno eseguito la notifica in oggetto e la Commissione medesima non abbia verificato i dati cui essa si riferisce, nessuno Stato membro potrà applicare in concreto le misure previste, segnatamente per quanto riguarda l’assegnazione delle quote a titolo gratuito ai rispettivi impianti industriali. Pertanto, gli indugi di anche uno soltanto degli Stati UE rischiano di ritardare l’intero procedimento, con il rischio che, in nessuna parte dell’Unione europea, le quote vengano tempestivamente assegnate all’industria nell’anno 2013.

**Stato della Procedura**

In data 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



**Scheda 3 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/2054- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la non corretta trasposizione, in Italia, della Direttiva 2007/60/CE. Tale Direttiva è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, a mezzo del Decreto Legislativo 2010/49. Riguardo all'atto di recepimento in questione, la Commissione ha constatato alcune indebite difformità rispetto al testo della suddetta Direttiva. In primo luogo, si sottolinea come l'art. 2, punto 1 della Direttiva stessa, dopo aver definito l'"alluvione", in generale, come l'allagamento temporaneo di aree che, normalmente, non sono coperte d'acqua, elenca una serie di ipotesi particolari ricomprese in essa definizione. Nel considerare tali fattispecie peculiari, la Direttiva stessa concede, agli Stati membri, la facoltà di escludere dal concetto di alluvione l'allagamento provocato dagli impianti fognari. Al riguardo, il Decreto Legislativo di cui sopra stabilisce che dalla nozione di "alluvione" esulano gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici. Ne deriva, pertanto, che il legislatore italiano ha estromesso dall'area di riferimento del termine di "alluvione", sottraendole quindi all'ambito di applicazione della Direttiva, tutta una serie di ingenti allagamenti non riconducibili ad agenti meteorologici, come, ad esempio, i maremoti o il cedimento di una diga. La Commissione osserva, in proposito, che la normativa italiana non si è attenuta ai dettami di cui alla Direttiva 2007/60/CE, in quanto, in luogo di escludere la limitata ipotesi ammessa dalla medesima (gli allagamenti da impianti fognari), ha sottratto un intero settore di ipotesi di allagamento (tutte quelle non imputabili ad eventi meteorologici) alla sfera di applicazione delle prescrizioni contenute nella Direttiva medesima. La Commissione ha, peraltro, individuato un'ulteriore punto di discrepanza fra la Direttiva 2007/60/CE e la disciplina attuativa interna, relativo all'allegato alla Direttiva in questione, in quanto comprensivo di una parte B, recante menzione degli "elementi" che debbono essere indicati negli aggiornamenti successivi dei "piani di gestione dei rischi da alluvioni". Nell'ambito di tali elementi, detta parte B dell'allegato indica, al punto 1, una "sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 14". Tali disposizioni sono state recepite, dal Decreto di cui in precedenza, nel suo allegato 1, parte B, punto 1, il quale fa riferimento a "una sintesi dei riesami svolti a norma dell'art. 13", laddove, secondo la Commissione, avrebbe dovuto piuttosto richiamare l'art. 12, poiché è quest'ultimo – e non il 13 – che, nel corpo di norme contenute nel Decreto 2010/49, riprende il disposto di cui all'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Con nota del 13/3/2012 le Autorità italiane hanno annunciato che le richieste modifiche al Decreto Legislativo 2010/49 verranno inserite come emendamento alla Legge comunitaria 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.